

**Riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione: modifica dell'art. 14, deliberazioni inerenti e conseguenti**

Si propone di modificare l'art. 14, comma 1, del vigente statuto sociale, riducendo da nove a cinque il numero minimo e da tredici a sette il numero massimo dei consiglieri.

La cennata modifica è finalizzata ad adeguare il numero dei consiglieri alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Società, in linea con i principi contenuti nelle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008, anche al fine di evitare una composizione pletorica dell'organo.

Il testo proposto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2011.

<b>TITOLO V AMMINISTRAZIONE</b>	<b>TITOLO V AMMINISTRAZIONE</b>	
<p><b>Articolo 14</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) a 13 (tredici) membri, di cui almeno 2 (due) indipendenti, come di seguito precisato.</p> <p>Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea; spetta altresì all'Assemblea la determinazione del numero dei Consiglieri.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità,</p>	<p><b>Articolo 14</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da <b>5 (cinque) a 7 (sette)</b><del>9 (nove) a 13 (tredici)</del> membri, di cui almeno <b>1 (uno)</b> <del>2 (due)</del> indipendente<i>i</i>, come di seguito precisato.</p> <p>Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea; spetta altresì all'Assemblea la determinazione del numero dei Consiglieri.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino</p>	<p><i>La modifica è finalizzata a recepire la nuova terminologia utilizzata dall'art. 2370 cod. civ. e ad adeguare il numero dei componenti degli organi sociali alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Società, in linea con i principi contenuti nelle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" del 4 marzo 2008.</i></p> <p><i>Conseguentemente, sono state introdotte alcune limitate modifiche al meccanismo di elezione degli Amministratori volte a garantire, anche in relazione della nuova composizione del Consiglio di</i></p>

incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione osservano le disposizioni di legge e di eventuali regolamenti approvati dall'assemblea relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A..

I requisiti di indipendenza sopra citati si intenderanno vincolanti fino all'emanazione di uno specifico regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; dall'entrata in vigore di tale regolamento ciascuna lista dovrà contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che saranno indicati dal suddetto regolamento.

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria,

in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione osservano le disposizioni di legge e di eventuali regolamenti approvati dall'assemblea relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve contenere almeno ~~due~~ **un** candidato in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A..

I requisiti di indipendenza sopra citati si intenderanno vincolanti fino all'emanazione di uno specifico regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; dall'entrata in vigore di tale regolamento ciascuna lista dovrà contenere almeno ~~due~~ **un** candidato in possesso dei requisiti di indipendenza che saranno indicati dal suddetto regolamento.

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I Soci, né individualmente né insieme

*Amministrazione, la presenza di almeno un consigliere eletto dalla minoranza.*

società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista né possono esprimere il loro voto su più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:

(i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;

(ii) una dichiarazione da parte di ciascun candidato circa il possesso o meno dei requisiti per essere qualificato come "Amministratore indipendente";

(iii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;

(iv) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza"

ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. **I soggetti cui spetta il diritto di voto non** né possono esprimere il loro voto su più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:

(i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;

(ii) una dichiarazione da parte di ciascun candidato circa il possesso o meno dei requisiti per essere qualificato come "Amministratore indipendente";

(iii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai

attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;

(v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesta nell'avviso di convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione degli Amministratori si procede come segue.

Nel caso di presentazione di due o più liste:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno in ogni caso tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori che rappresentano la metà più uno di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore; in aggiunta, da tale lista saranno altresì tratti almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza;

(ii) i restanti Amministratori saranno tratti dalle successive liste;

(iii) i voti complessivamente ottenuti

sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;

(iv) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;

(v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesta nell'avviso di convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione degli Amministratori si procede come segue.

Nel caso di presentazione di due o più liste:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ~~dai soci~~ saranno in ogni caso tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori che rappresentano la metà più uno di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità **inferiore;** ~~superiore;~~ in aggiunta, da tale lista ~~saranno~~ ~~altresì~~ ~~tratti~~ ~~almeno~~ ~~due~~

da ciascuna lista - diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti - saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così di seguito fino al numero degli Amministratori da eleggere (i "Quozienti");

(iv) i Quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto;

(v) i Quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati che avranno ottenuto i Quozienti più elevati;

(vi) nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o, in subordine, il candidato più anziano. In caso di pari anzianità, si ricorrerà al ballottaggio.

Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati elencati in tale lista, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.

Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.

Se nel corso dell'esercizio uno o più Amministratori dovessero cessare dalla carica, per dimissioni o per

**un candidato** in possesso dei requisiti di indipendenza;

(ii) i restanti Amministratori saranno tratti dalle successive liste;

(iii) i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista - diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti - saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così di seguito fino al numero degli Amministratori da eleggere (i "**Quozienti**");

(iv) i Quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto;

(v) i Quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati che avranno ottenuto i Quozienti più elevati;

(vi) nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o, in subordine, il candidato più anziano. In caso di pari anzianità, si ricorrerà al ballottaggio.

Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati elencati in tale lista, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.

Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto sopra

<p>qualsiasi altra causa, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Nel caso in cui un Amministratore indipendente dovesse cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, lo stesso sarà sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>previsto in relazione agli Amministratori indipendenti. Se nel corso dell'esercizio uno o più Amministratori dovessero cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Nel caso in cui un Amministratore indipendente dovesse cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, lo stesso sarà sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	
<p><b>TITOLO V</b> <b>AMMINISTRAZIONE</b></p>	<p><b>TITOLO V</b> <b>AMMINISTRAZIONE</b></p>	
<p><b>Articolo 14</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) a 13 (tredici) membri, di cui almeno 2 (due) indipendenti, come di seguito precisato.</p> <p>Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea; spetta altresì all'Assemblea la determinazione del numero dei Consiglieri.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea</p>	<p><b>Articolo 14</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da <b>5 (cinque) a 7 (sette)</b><del>9 (nove) a 13 (tredici)</del> membri, di cui almeno <b>1 (uno)</b> <del>2 (due)</del> indipendenti, come di seguito precisato.</p> <p>Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea; spetta altresì all'Assemblea la determinazione del numero dei Consiglieri.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi</p>	<p><i>La modifica è finalizzata a recepire la nuova terminologia utilizzata dall'art. 2370 cod. civ. e ad adeguare il numero dei componenti degli organi sociali alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Società, in linea con i principi contenuti nelle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche"</i></p>

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione osservano le disposizioni di legge e di eventuali regolamenti approvati dall'assemblea relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A..

I requisiti di indipendenza sopra citati si intenderanno vincolanti fino all'emanazione di uno specifico regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; dall'entrata in vigore di tale regolamento ciascuna lista dovrà contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che saranno indicati dal suddetto regolamento.

Hanno diritto di presentare le liste i

scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione osservano le disposizioni di legge e di eventuali regolamenti approvati dall'assemblea relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve contenere almeno ~~due~~ **un** ~~candidato~~ in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A..

I requisiti di indipendenza sopra citati si intenderanno vincolanti fino all'emanazione di uno specifico regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; dall'entrata in vigore di tale regolamento ciascuna lista dovrà contenere almeno ~~due~~ **un** ~~candidato~~ in possesso dei requisiti di indipendenza che saranno indicati dal

*del 4 marzo 2008.*

*Conseguentemente, sono state introdotte alcune limitate modifiche al meccanismo di elezione degli Amministratori volte a garantire, anche in relazione della nuova composizione del Consiglio di Amministrazione, la presenza di almeno un consigliere eletto dalla minoranza.*

Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista né possono esprimere il loro voto su più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:

(i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;

(ii) una dichiarazione da parte di ciascun candidato circa il possesso o meno dei requisiti per essere qualificato come "Amministratore

suddetto regolamento.

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. **I soggetti cui spetta il diritto di voto non** né possono esprimere il loro voto su più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:

(i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;



indipendente";

(iii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;

(iv) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;

(v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesta nell'avviso di convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione degli Amministratori si procede come segue.

Nel caso di presentazione di due o più liste:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno in ogni caso tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati

(ii) una dichiarazione da parte di ciascun candidato circa il possesso o meno dei requisiti per essere qualificato come "Amministratore indipendente";

(iii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;

(iv) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;

(v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesta nell'avviso di convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione degli Amministratori si procede come segue.

Nel caso di presentazione di due o più liste:

nella lista stessa, gli amministratori che rappresentano la metà più uno di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore; in aggiunta, da tale lista saranno altresì tratti almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza;

(ii) i restanti Amministratori saranno tratti dalle successive liste;

(iii) i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista - diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti - saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così di seguito fino al numero degli Amministratori da eleggere (i "Quozienti");

(iv) i Quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto;

(v) i Quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati che avranno ottenuto i Quozienti più elevati;

(vi) nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o, in subordine, il candidato più anziano. In caso di pari anzianità, si ricorrerà al ballottaggio.

Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati elencati in tale lista, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ~~dai soci~~ saranno in ogni caso tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori che rappresentano la metà più uno di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità **inferiore;** ~~superiore;~~ in aggiunta, da tale lista ~~saranno~~ ~~altresì tratti~~ ~~almeno due~~ **un** ~~candidate~~ **in** possesso dei requisiti di indipendenza;

(ii) i restanti Amministratori saranno tratti dalle successive liste;

(iii) i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista - diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti - saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così di seguito fino al numero degli Amministratori da eleggere (i "**Quozienti**");

(iv) i Quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto;

(v) i Quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati che avranno ottenuto i Quozienti più elevati;

(vi) nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o, in subordine, il candidato più anziano. In caso di pari anzianità, si ricorrerà al ballottaggio.

Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con

Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.

Se nel corso dell'esercizio uno o più Amministratori dovessero cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Nel caso in cui un Amministratore indipendente dovesse cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, lo stesso sarà sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati elencati in tale lista, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.

Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.

Se nel corso dell'esercizio uno o più Amministratori dovessero cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Nel caso in cui un Amministratore indipendente dovesse cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, lo stesso sarà sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.